



COMUNE DI FONTANIVA

PROVINCIA DI PADOVA

BANDO DI CONCORSO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE FSA 2014 - ANNO 2013

(art. 11 Legge 9 dicembre 1998, n. 431)

PROT. N. 10460

REG. PUBBL. N. 803

È indetto il bando di cui alla DGRV n. 1782 del 29/09/2014, per la concessione del contributo al pagamento del canone di locazione per l'anno 2013 risultante da contratti di affitto regolarmente registrati ai sensi delle Leggi 27 luglio 1978 n. 392, Legge 8 agosto 1992 n. 359, art. 11 commi 1 e 2 e Legge 9 dicembre 1998 n. 431.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO

1. L'ammissibilità al contributo da parte dei richiedenti titolari di un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431/1998, è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) residenza nel Comune del Veneto presso il quale viene presentata domanda;
- b) i canoni, per i quali si chiede il contributo, devono essere relativi all'anno 2013 limitatamente ad alloggi ubicati nella Regione del Veneto;
- c) condizione economica, rappresentata dall'ISEE_{fsa} non superiore a €. 14.000,00. L'ISEE_{fsa} si ricava dividendo l'ISEE_{fsa} (che si ottiene moltiplicando l'ISEE per la scala di equivalenza e sommando la detrazione per l'affitto indicata nell'attestazione ISEE) per la scala di equivalenza. Per il riparto del Fondo – anno 2014, la condizione economica in base alla quale sarà determinata l'idoneità della domanda dovrà essere certificata da dichiarazione o attestazione ISEE in corso di validità, in base al D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130 che integra e modifica i criteri del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e al DPCM 4 aprile 2001, n. 242. Poiché è stato pubblicato sulla G.U. del 24 gennaio 2014, con decorrenza 8 febbraio 2014, il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 che riformula in modo sostanziale il calcolo dell'ISEE e fa scadere la validità delle DSU dopo 120 giorni, qualora i tempi di procedimento richiedano l'applicazione del nuovo indicatore, la nuova misura della condizione economica per l'accesso con i relativi criteri verranno stabiliti con successivo decreto regionale;
- d) i canoni devono essere relativi ad alloggi di categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11;
- e) se stranieri extracomunitari, essere in possesso di titolo di soggiorno e dei requisiti per l'ingresso o il soggiorno in Italia previsti dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 e successivi decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 (convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125) e legge 15 luglio 2009, n. 94. Oppure con istanza di rinnovo, entro i termini prescritti, di titolo di soggiorno scaduto;
- f) se cittadini non italiani (comunitari ed extracomunitari), non essere stati destinatari di provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale;
- g) se cittadini extracomunitari, in base all'articolo 11, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133, residenza continuativa al momento della domanda da almeno 10 anni sul territorio italiano o da almeno 5 anni nella Regione del Veneto. Tale condizione può essere assolta dal coniuge convivente;
- h) gli affitti, per i quali viene chiesto il contributo, non devono essere relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica il cui canone viene determinato in base al reddito o alla condizione economica familiare.

2. Attesa la limitata disponibilità di fondi a disposizione si ritiene di escludere dal sostegno i nuclei familiari:

- a) non titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo, registrato ai sensi delle leggi 27 luglio 1978, n. 392, 8 agosto 1992, n. 359, art. 11, commi 1 e 2 e n. 431/1998;
- b) titolari di diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio/i o parte di essi, ovunque ubicati, per i quali il sei per cento del valore catastale complessivo (imponibile ai fini ICI) sia superiore al 50% di una pensione minima INPS annua oppure, indipendentemente dal valore catastale, qualora la quota complessiva di possesso, da parte del nucleo familiare, sia superiore al 50%. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'alloggio, per disposizione dell'autorità giudiziaria, sia dato in godimento al coniuge separato o nel caso in cui, per legge, spetti al genitore superstite un diritto di abitazione sull'alloggio;
- c) che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado;
- d) il cui canone annuo incida sull'ISEE_{fsa} in misura inferiore al 28%;
- e) il cui canone annuo incida sull'ISEE_{fsa} in misura superiore al 70%. In tale evenienza il canone risulta essere eccessivo in relazione alle disponibilità economiche dichiarate dalla famiglia e quindi la condizione economica presentata è palesemente incongrua. Tale situazione può essere rappresentativa di condizione economica non veritiera, e quindi da escludere, oppure di casi sociali da tutelare. Al fine di contribuire al sostegno dei casi sociali conosciuti e tutelati dal Comune, le domande incongrue riguardanti tali situazioni sono ammesse a riparto, per il 50% dell'importo ammissibile. Al fine di tutelare, indipendentemente dal cofinanziamento comunale, i nuclei socialmente deboli, esclusivamente ai fini della valutazione della congruità di cui al presente paragrafo, possono essere fatte valere le seguenti rendite non imponibili e quindi escluse dall'ISEE relative all'anno di riferimento:

Piazza Umberto I°, 1 - CAP 35014 - Part. IVA 01545800284 - Cod. Fisc. 81000430280 - Tel. 049 5949900 - Fax 049 5940040

E-mail: segreteria@comune.fontaniva.pd.it Posta Certificata: fontaniva.pd@cert.ip-veneto.net Sito internet: <http://www.comune.fontaniva.pd.it>

- pensioni esenti:

- (1) pensioni di guerra;
- (2) pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva e quelle ad esse equiparate;
- (3) pensioni e assegni erogati ai ciechi civili, sordomuti e agli invalidi civili;
- (4) pensioni sociali e maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici;

- redditi non assoggettabili all'IRPEF:

- (5) rendite erogate dall'INAIL per invalidità permanente;
 - (6) equo indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 ed alla direttiva tecnica interministeriale (Ministero della Sanità – Ministero della Difesa) del 28 dicembre 1992;
 - (7) assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge in conseguenza di separazione, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, risultante da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
 - (8) retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche;
 - (9) premi corrisposti a cittadini italiani da stati esteri o enti internazionali per meriti letterari, artistici, scientifici e sociali;
- f) il cui canone annuo superi il 150% del valore dell'affitto medio ricavato dalle domande, idonee per condizione economica, presentate nel comune. Tale limitazione non opera nel caso di nuclei familiari con un numero di componenti superiori a cinque;
- g) la cui superficie netta superi del 150% la superficie ammessa (vedi punto 3 - lett. e);
- h) aver usufruito nella dichiarazione dei redditi, anno 2013, della detrazione IRPEF sull'affitto per un importo superiore ad euro 200,00.=;
- i) assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica o di alloggi concessi da altri enti il cui canone è determinato in funzione del reddito o della condizione economica familiare.

3. Il fabbisogno complessivo di ciascun comune, da utilizzare in sede di riparto del Fondo, è costituito dalla sommatoria degli importi calcolati per le singole domande idonee. L'importo ammesso al riparto per ciascuna domanda è determinato come segue:

- a) si calcola il canone che la famiglia è in grado di sopportare in base alla propria condizione economica (vedi punto 1.c). Si ritiene che la famiglia possa riservare fino al 35% delle proprie risorse al pagamento del canone. La percentuale per il calcolo del canone sopportabile viene determinata proporzionalmente all'ISEEfsa a partire da €. 7.000,00 fino al limite di esclusione (vedi punto 1.c);
- b) il contributo massimo è rappresentato dall'eccedenza fra canone integrato rappresentato dal canone maggiorato delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali che comprendano la spesa di riscaldamento, per un importo non superiore a €. 700,00.= e canone sopportabile con un massimo di €. 2.000,00.=. Tale importo è rapportato ai mesi di affitto dell'anno;
- c) qualora il canone pagato superi il canone medio determinato in base alle domande idonee presentate nel comune, il contributo precedentemente determinato viene ridotto in proporzione. Si ritiene infatti che un canone superiore alla media del territorio sia indice di una migliore condizione economica reale. Nel determinare il canone medio, il valore dell'affitto viene considerato fino all'importo massimo annuo di €. 10.000,00.=. Sono escluse le domande il cui canone superi del 150% il canone medio. Tale esclusione non opera per le famiglie con più di 5 componenti o famiglie con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE;
- d) qualora l'alloggio sia occupato da più nuclei familiari, al fine della valutazione del contributo ammesso a riparto, viene assunto il 50% del valore dell'affitto e delle spese di riscaldamento;
- e) la superficie calpestabile dell'alloggio ammessa è pari a mq. 95 per un nucleo familiare fino a tre componenti e viene incrementata di mq. 5 per ogni ulteriore componente. Per superfici che eccedono tale misura viene operata una riduzione proporzionale all'eccedenza fino al 150% della superficie netta ammessa. Sono esclusi gli alloggi la cui superficie supera il 150% della superficie netta ammessa. Qualora il dato disponibile sia la superficie lorda, la superficie netta verrà ottenuta riducendo tale valore del 30%. Al fine di tutelare maggiormente i nuclei più deboli, la valutazione della superficie non opera nei confronti dei nuclei numerosi con più di 5 componenti, di nuclei formati da anziani che abbiano compiuto il 65° anno di età entro il 31/12/2013 o di nuclei con persona disabile o non autosufficiente la cui condizione sia stata rilevata nella dichiarazione ISEE.
- f) Infine, il contributo ammissibile viene graduato in funzione della condizione economica familiare rappresentata dall'ISEEfsa. Viene considerato al 100% nel caso la condizione economica rappresentata dall'ISEEfsa sia uguale o inferiore a €. 7.000,00 per essere ridotto fino al 10% al raggiungimento del limite di esclusione (vedi punto 1.c);
- g) non sono liquidabili le domande per le quali il contributo finale spettante risulti inferiore ad €. 50,00.

4. Per poter procedere al riparto delle risorse, i comuni debbono raccogliere i seguenti dati:

- a) dati relativi alla condizione economica del nucleo familiare rilevabile dalla dichiarazione o attestazione ai fini ISEE;
- b) estremi della registrazione dei contratti di locazione presso l'Agenzia delle Entrate per i mesi per i quali viene chiesto il contributo;
- c) categoria catastale e superficie dell'alloggio occupato nell'ultimo mese per il quale si chiede il contributo;
- d) ammontare e relativo periodo dei canoni anno 2013;

- e) ammontare delle spese di riscaldamento o delle spese condominiali, riferite all'anno 2013, limitatamente al costo di tale servizio e fino ad un massimo di €. 600,00 su base annua;
- f) nel caso di cittadini extracomunitari, gli estremi del permesso o carta di soggiorno e, se scaduti, copia della richiesta di rinnovo;
- g) nel caso di cittadini extracomunitari, il possesso del certificato storico di residenza in Italia previsto dall'art. 11 comma 13 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133. Tale certificato, può essere sostituito in sede di domanda, da dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445. Al momento dell'erogazione del contributo la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà essere convalidata o dall'esibizione da parte del cittadino extracomunitario del certificato storico comprovante la sussistenza del requisito o dal preventivo controllo, da parte del comune, della correttezza dei dati dichiarati. Qualora il richiedente non sia in possesso di un certificato storico di residenza utile, tale requisito può essere assolto dal coniuge convivente;
- h) presenza di più nuclei familiari nello stesso alloggio;
- i) le entrate di cui al punto 2.e;
5. Il richiedente, titolare del contratto di affitto, deve presentare domanda al comune di residenza entro **LUNEDÌ 22 DICEMBRE 2014** a pena di esclusione, anche a mezzo fax o via telematica ai sensi dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000. Non saranno considerate idonee e ammesse al riparto le domande nella quali ricorra lo stesso componente del nucleo familiare (domanda doppia). Tale condizione si rileva dal nucleo familiare della dichiarazione ISEE.

TERMINI E MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

A. Le domande potranno essere presentate fino alle **ore 12.00 del giorno 22 dicembre 2014** presso:
UFFICIO SERVIZI SOCIALE DEL COMUNE DI FONTANIVA - dal martedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 17.00 - 18.30.

B. recapitate debitamente sottoscritte dal richiedente e accompagnate da fotocopia di documento di identità in corso di validità al seguente indirizzo: Comune di Fontaniva – Piazza Umberto I°, 1 – 35014 Fontaniva (PD)
L'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande presentate o spedite dopo la scadenza, fa fede la data del timbro postale, e quelle non pervenute entro il secondo giorno successivo alla scadenza anche se spedite entro la scadenza stessa.

C. In caso di soggetto incapace, tutelato o con impedimento temporaneo alla sottoscrizione la domanda può essere presentata con le modalità previste dagli artt. 4 e 5 del DPR 445 del 28 dicembre 2000.

DOCUMENTAZIONE

A. La domanda è compilata dal richiedente in forma di autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000. La Pubblica Amministrazione potrà, in sede di liquidazione o di controllo, chiedere l'esibizione della documentazione a riprova delle dichiarazioni riportate nella domanda di concorso. Ai richiedenti extracomunitari, in base all'art. 3 comma 2 del DPR 445/2000, in fase di liquidazione del contributo potrà essere chiesta copia dei documenti riguardanti dati dichiarati in sede di domanda, non in possesso della Pubblica Amministrazione. Ai richiedenti extracomunitari, prima dell'erogazione del contributo, sarà richiesta la presentazione del certificato storico di residenza prevista al punto 4);

B. Il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali previste, può compilare l'autocertificazione e la domanda con il supporto della seguente documentazione:

- a) attestazione ISEE in corso di validità;
- b) contratto (contratti) di locazione registrato riguardante l'anno 2013, relativa categoria catastale e superficie dell'alloggio;
- c) bollettini e/o ricevute dei canoni di locazione, di riscaldamento e delle spese condominiali relative al riscaldamento e corrisposti per l'anno 2013 fino ad un massimo di €. 600,00 su base annua (queste ultime spese concorrono a determinare il canone integrato ammissibile nel limite massimo di € 700,00 su base annua);
- d) se il richiedente è extracomunitario, permesso di soggiorno, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo presentata 60 giorni prima della scadenza e certificato storico di residenza;
- e) detrazioni per l'affitto godute, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all'anno del bando (anno 2013);
- f) documentazione relativa a entrate non soggette a IRPEF.

Il richiedente potrà presentarsi, con un documento valido di riconoscimento, per comunicare i dati richiesti e sottoscrivere il modulo di domanda. In alternativa la domanda può essere compilata e trasmessa al Comune debitamente sottoscritta allegando copia di documento d'identità in corso di validità e allegando Dichiarazione Sostitutiva Unica ai fini ISEE o Attestazione ISEE in corso di validità. In tale ultimo caso, l'Amministrazione non risponde dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni che, al momento del caricamento dei dati, impediscano la valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale.

Le domande verranno inserite ed elaborate, tramite il servizio informatico regionale, a cura del Settore Sociale del Comune Fontaniva.

E' opportuno che il richiedente, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, compili la domanda con l'aiuto del personale incaricato ed il supporto della seguente documentazione:

- 1) Documento d'identità in corso di validità;

- 2) attestazione ISEE in corso di validità (DSU presentata entro gli ultimi dodici mesi);
- 3) contratto (contratti) di locazione registrato;
- 4) categoria catastale e superficie calpestabile;
- 5) bollettini dei canoni e delle spese condominiali e di riscaldamento corrisposti per l'anno 2013;
- 6) se il richiedente è extracomunitario, permesso, carta di soggiorno o ricevuta della richiesta di rinnovo e certificato storico di residenza;
- 7) documentazione relativa a entrate non soggette a IRPEF.

Per evitare inutili attese, si prega di fissare un appuntamento con l'incaricato dell' Ufficio Servizi Sociali, telefonando al n.° 0495949952.

C. In nessun caso l'Amministrazione risponderà dell'esclusione della domanda dovuta a errori nella compilazione e/o omissioni da parte del richiedente che, al momento del caricamento informatico dei dati da parte degli uffici comunali, impediscano la corretta valutazione della domanda ai fini del riparto del Fondo regionale oppure, qualora la domanda trasmessa via posta, indipendentemente dalle cause, non arrivi entro i 2 giorni lavorativi successivi alla data di scadenza del bando. L'Amministrazione Comunale, inoltre, non risponderà dell'esclusione dell'istanza, dell'errata valutazione della domanda o del computo del contributo dovuta a errori e/o omissioni presenti nelle attestazioni ISE (e relative DSU) elaborate dai CAF, o altri soggetti abilitati, che vengano utilizzate dai richiedenti per dimostrare la situazione economica del proprio nucleo familiare ai fini del riparto del Fondo regionale.

CONTROLLI E PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, si comunica che:

- A. I dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento del presente Bando;
- B. Il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- C. Il conferimento dei dati e l'autorizzazione al loro trattamento sono obbligatori per dar corso alla domanda;
- D. Titolare del trattamento è il Comune;
- E. Responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati, incaricati o nominati dal Comune, che collaborano al procedimento di raccolta, caricamento, elaborazione e controllo della domanda (altri Enti e Soggetti presso i quali potranno essere svolte le attività di controllo sulle autodichiarazioni);
- F. In ogni momento il richiedente potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

Fontaniva, li 21 NOV. 2014



IL RESPONSABILE DELLA III^ U.O.
Moretto Valentino